



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Norme di razionalizzazione dei finanziamenti in materia di spettacolo dal vivo".

Testo disegno di legge

Art. 1

Razionalizzazione dei finanziamenti regionali

1. Gli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, destinatari di contributi disposti da norme di legge, diretti allo svolgimento delle attività istituzionali, non possono accedere ai benefici contributivi erogati ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione, legge finanziaria 1990), e della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 18 (Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna).

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggior oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.